



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1015/2016 R.G.A.C. vertente

TRA

CARLOFERNANDO (c.f. difeso da se
medesimo ex art. 86 c.p.c., e **VALENTINA** (c.f.
rappresentata e difesa dal medesimo Avv.
Carlofernando giusta procura in calce all'atto di appello,

-APPELLANTI-

E

HOLIDAY S.N.C. DI **E** (c.f.
11586340157), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa

-APPELLATA-

Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 1154/15 emessa in data 13 maggio 2015, depositata in data 9 settembre 2015 e non notificata.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 20.11.2018, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al giudice istruttore che ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.





MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. I coniugi Valentina e Carlofernando hanno proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Giudice di Pace di Catanzaro ha rigettato le domande, da costoro proposte, di risoluzione del contratto del 24.05.2013 - con cui essi avevano acquistato dalla società Holiday S.n.c. di e un soggiorno di tre giorni e due notti per se stessi e il figlio di diciotto mesi in un trullo in Alberobello - per grave inadempimento della società convenuta, e di condanna alla restituzione del prezzo pagato per il soggiorno ed al risarcimento del danno “da vacanza rovinata”.

Gli appellanti hanno dedotto l’illegittimità della decisione impugnata, che ha ritenuto la loro domanda non sufficientemente provata alla luce del contrasto tra le deposizioni dei testimoni di una parte e dell’altra, evidenziando l’erronea valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado che, se avesse invece valutato appieno tutte le risultanze probatorie, avrebbe certamente potuto superare i contrasti emersi nel corso della prova orale e statuire in loro favore.

Si è costituita in giudizio la Holiday S.n.c. di e eccependo l’infondatezza dell’appello e chiedendo la conferma della sentenza gravata, con condanna di controparte anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

2. L’esame dell’appello richiede alcune preliminari precisazioni in punto di diritto.

2.1. In primo luogo, il caso di specie non può essere sussunto nella fattispecie del “danno da vacanza rovinata” disciplinata dall’art. 46 del cd. codice del turismo (d.lgs. 79/2011), perché la menzionata disciplina esclude la risarcibilità di tale peculiare voce di danno al consumatore di servizi turistici disaggregati (trasporto, albergo, escursioni *etc.*), riservandola a chi, con il loro acquisto combinato, palesi alla controparte la “finalità di vacanza” che intende realizzare attraverso il contratto concluso.

Sotto questo profilo, la scelta del legislatore si è posta in perfetta sintonia con l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che aveva già affermato (con le pronunce n. 16351/2007 e n. 10651/2008) che il viaggio tutto compreso costituisce un nuovo tipo contrattuale nel quale la “finalità turistica” non rappresenta un motivo irrilevante, ma si sostanzia nell’interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e, perciò, determinando l’essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali al godimento della vacanza per come essa è prospettata dall’organizzatore.





2.2. La vicenda oggetto della presente controversia, riguardando l'acquisto del solo servizio turistico alberghiero, deve essere piuttosto inquadrata nell'ambito delle obbligazioni derivanti dalla stipulazione di un contratto di albergo.

La legge italiana non disciplina espressamente il “contratto di albergo”: non se ne trova menzione, infatti, né nel codice civile né nelle leggi speciali. Esiste, invece, una particolareggiata disciplina relativa ad aspetti specifici del rapporto tra albergatore e cliente, quali il deposito in albergo e la responsabilità dell'albergatore per le cose portate o consegnate in albergo (artt. 1783-1786 c.c.), il privilegio dei crediti dell'albergatore sulle cose del cliente e la prescrizione del credito dell'albergatore (art. 2930 c.c.).

Si tratta pertanto di un contratto formalmente atipico che, tuttavia, conosce ampia diffusione nella prassi sociale.

Il contratto d'albergo viene definito come il contratto con cui l'albergatore, dietro corrispettivo di un prezzo, si obbliga a fornire al cliente una unità abitativa arredata e tutti i servizi, necessari o eventuali, che consentano un soggiorno in locali organizzati a tale scopo.

Si tratta, dunque, di una fattispecie complessa, il cui contenuto consiste in prestazioni molteplici, di *dare* e di *facere*, dovute dall'albergatore, alcune fondamentali, cioè quelle di fornire l'alloggio e i servizi ad esso collegati (riassetto della camera, somministrazione di luce e acqua, fornitura della biancheria), altre accessorie ed eventuali (somministrazione di pasti, servizio bar, uso del telefono e di apparecchi radiotelevisivi, lavanderia, centro benessere, etc).

Come sottolinea la Suprema Corte (cfr. Cass. 24 luglio 2000, n. 9662; Cass. 22 gennaio 2002, n. 707; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19769; Cass. 20 gennaio 2005, n. 1150), il contratto di albergo *“ha per oggetto una molteplicità di prestazioni che si estendono dalla locazione dell'alloggio alla fornitura di servizi, senza che la preminenza da riconoscere alla locazione dell'alloggio possa valere a fare assumere alle altre prestazioni carattere accessorio sotto il profilo causale”*.

La peculiarità del contratto d'albergo è, infatti, da individuarsi nella unitarietà tra la prestazione di alloggio e le prestazioni ad esso collegate che ne possano consentire una immediata e continuata utilizzazione.

La nozione e le regole del contratto d'albergo si estendono a tutte le strutture ricettive, indipendentemente dalla terminologia usata per i vari tipi (hotel, villaggio turistico, motel, campeggio, residence, affittacamere, bed & breakfast, beauty farm, ecc.).





Circa la natura giuridica, il contratto d'albergo viene considerato un contratto di tipo misto, la cui causa è costituita dalla risultante della fusione tra le cause di più contratti nominati; le prestazioni cui si obbliga l'albergatore sono molteplici ed eterogenee, seppur coordinate e collegate in funzione di uno scopo unitario, e rimangono regolate dalle norme dettate per i contratti nominati cui le stesse sono riconducibili: locazione (godimento dell'unità abitativa), comodato (uso a titolo gratuito di alcuni beni), somministrazione (fornitura di luce, acqua ed eventuale vitto), contratto di prestazione d'opera (prestazione di servizi extralberghieri), contratto di trasporto (si pensi al trasporto organizzato dall'albergatore a favore dei clienti che desiderano raggiungere l'aeroporto o le piste da sci o la spiaggia o il centro città e il trasporto può anche essere gratuito, non essendo il corrispettivo un suo elemento essenziale), contratto di deposito (per le cose portate o consegnate in albergo).

Gli obblighi a carico delle parti del contratto di albergo sono strettamente legati al libero e utile godimento dell'alloggio per il tempo previsto e possono essere desunti dalle norme generali sui contratti e dalla disciplina particolare dei contratti di locazione, appalto e somministrazione.

In specie, per quanto qui di interesse, gli obblighi dell'albergatore, che questi deve adempiere usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale esercitata (art. 1176 co. 2 c.c.), consistono:

- a) nella fornitura dell'alloggio e dei servizi connessi necessari e degli altri eventuali dedotti in contratto;
- b) nell'utilizzo degli spazi comuni e di tutti i servizi offerti dalla struttura dell'hotel;
- c) nella consegna dell'alloggio in buono stato di manutenzione e nel mantenimento dello stesso in stato tale da servire all'uso convenuto (art. 1575 e 1576 c.c.), garantendo per la mancanza di vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito (art. 1578 c.c.);
- d) nell'obbligo di custodia delle cose appartenenti ai clienti portate o consegnate in albergo (artt. 1783 ss. c.c.);
- e) nel divieto di apportare variazioni al contenuto del contratto e alle modalità convenute se il cliente non le ha autorizzate (art. 1659 c.c.);
- f) in obblighi di protezione, che possono farsi risalire agli artt. 1175 e 1375 c.c., tra cui l'obbligo di garantire la sorveglianza e la sicurezza dei luoghi ove si svolge il servizio nel rispetto delle normative vigenti e, quindi, di garantire la sicurezza e l'incolumità fisica del cliente (si ritiene così, ad esempio, responsabile





l'albergatore per i danni subiti dal cliente a causa dell'illuminazione non funzionante e della mancanza di punti di appoggio lungo le scale; o per i danni causati da un pavimento sconnesso; o, ancora, per i danni subiti dal cliente scivolato nel vano doccia privo di box, maniglie e tappetini antisdrucciolo: il verificarsi di simili eventi dannosi si presume che derivi da una mancanza o da un difetto dell'organizzazione predisposta dall'albergo e va perciò necessariamente a lui imputato prescindendo dalla sua colpa e dal suo comportamento, ovvero a titolo di responsabilità oggettiva nel senso che la responsabilità si fonda soltanto su di un nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'attività alberghiera).

2.3. Chiarita la cornice normativa entro cui iscrivere le rivendicazioni degli odierni appellanti, va soggiunto che, avendo essi nel caso concreto dedotto l'inadempimento (o, per meglio dire, l'inesatto adempimento) delle prestazioni dedotte nel contratto d'albergo del 24 maggio 2013 da parte della Holiday S.n.c., trovano applicazione le regole generali in tema di riparto dell'onere della prova, stabilite dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la storica sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533.

Invero, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre compete al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno o non è a lui altrimenti imputabile.

Analogo principio è stato enunciato con riguardo all'inesatto adempimento, rilevando che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero che l'inesatto adempimento, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno o comunque a lui imputabile.

3. Fatte queste necessarie premesse, va rilevato che il giudice di primo grado non ha fatto buon governo delle regole di giudizio appena illustrate.

Gli odierni appellanti hanno agito in giudizio per la risoluzione contrattuale e il risarcimento del danno, fornendo la prova della fonte negoziale del loro diritto (essendo prova idonea della avvenuta stipulazione del contratto di albergo la quietanza di pagamento allegata *sub* doc. 2 del fascicolo di parte del primo grado)





e allegando una serie di disservizi, quali: l'aver richiesto all'atto della prenotazione un letto matrimoniale (specificando espressamente che il figlio di diciotto mesi avrebbe dormito insieme ai genitori) e l'averne avuto uno con due letti, finanche di altezze diverse; la mancanza di un comodino e di un abat-jour rispetto a quanto raffigurato nelle fotografie inviate a mezzo email; il malfunzionamento dello scaldabagno che non erogava acqua calda. Tali vizi sono stati contestati all'albergatore immediatamente al momento dell'arrivo (la difformità del letto e la mancanza del comodino e della lampada), ovvero subito dopo la scoperta (il non funzionamento dello scaldabagno) e reiterati anche il giorno successivo all'arrivo.

Alla stregua dei principi fin qui esposti, spettava alla società convenuta, odierna appellata, provare di avere esattamente prestato quei servizi contestati, così come asserito.

Ed invero, a dire della convenuta, i letti erano sì due singoli uniti, ma assolutamente della stessa altezza, il comodino era in riparazione perché era stato rotto dai precedenti clienti, mentre lo scaldabagno era perfettamente funzionante, come verificato da loro idraulico di fiducia la mattina seguente alla lamentela ricevuta. Ha sostenuto, inoltre, di aver offerto gratuitamente ai coniugi l'inserimento nel trullo di una culla per il bambino e, in alternativa, la sostituzione della sistemazione con altra di livello superiore per il medesimo prezzo.

Orbene, la tesi difensiva di parte convenuta ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società in sede di interrogatorio formale e dai due testimoni addotti (nella specie, l'idraulico che aveva fatto l'intervento e un "tuttofare" della società che aveva pure accompagnato il primo nella predetta occasione).

Tale ricostruzione dei fatti è, però, completamente contraddetta dalle dichiarazioni di opposto tenore rese dai testimoni di parte attrice (due compagni di viaggio dei coniugi che soggiornavano in un altro trullo), che invece hanno sostenuto che il dislivello tra i materassi era *ictu oculi* evidente e che l'acqua calda non c'era, tant'è che il era stato costretto a farsi la doccia nel loro bagno.

L'istruttoria svolta in primo grado non ha offerto ulteriori elementi probatori che, valutati unitamente alle risultanze della prova orale, potessero far propendere per la prevalenza delle testimonianze di una parte sulle altre.

Non è rilevante a questi fini, infatti, il dato incontestato che l'albergatore avesse offerto ai coniugi soluzioni alternative durante il soggiorno e nemmeno l'offerta transattiva fatta nel giudizio di primo grado dalla Holiday e rifiutata dagli





attori, non potendo quei comportamenti - dichiaratamente tenuti solo per professionalità e per spirito conciliativo - assurgere ad ammissione e prova degli inadempimenti contestati. Né si può attribuire maggiore credibilità ai testi di parte attrice, per il solo fatto che quelli di parte convenuta siano a quella legati da rapporti di lavoro o di collaborazione.

Parimenti neutra è la circostanza, pure rimasta provata nell'istruttoria, che solo il si sarebbe fatto la doccia nel trullo degli amici e non anche gli altri occupanti del trullo asseritamente "difettato".

Ciò posto, tuttavia, l'applicazione dei principi e delle regole sopra richiamati determina con tutta evidenza che l'insufficienza della prova (dell'esatto adempimento) riverbera i suoi effetti negativi sul soggetto che ne aveva l'onere e, quindi, sulla convenuta odierna appellata.

In ragione di tanto, i disservizi lamentati dagli attori devono ritenersi dimostrati ed imputabili alla debitrice appellata, essendo la colpa dell'inadempiente presunta fino a prova contraria e tale presunzione superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, nella specie mancanti.

4. Deve essere a questo punto verificato, ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento, se l'accertato inesatto adempimento della Holiday S.n.c. sia anche di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dei creditori odierni appellanti, ai sensi dell'art. 1455 c.c.

Come noto, la valutazione della gravità dell'inadempimento è operata alla stregua di un duplice criterio: in primo luogo, il giudice, applicando un parametro oggettivo, deve verificare che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da creare uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale; nell'applicare il criterio soggettivo, invece, il giudicante deve considerare il comportamento di entrambe le parti (un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra) che può, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata.

Orbene, nella specie, richiamando le considerazioni svolte al punto 2.2 sulla complessità della fattispecie del contratto di albergo e sulla unitarietà tra la prestazione di alloggio e le prestazioni ad esso collegate, l'accertata difformità del letto rispetto alla prenotazione, aggravata dal dislivello esistente tra i due





materassi uniti, tenuto conto peraltro dell'inadeguatezza della sistemazione alle esigenze palesate e determinate dalla presenza di un infante abituato a dormire nel mezzo tra i genitori, nonché l'assenza di acqua calda costituiscono inesatti adempimenti delle obbligazioni dell'albergatore di fornire l'alloggio e i servizi necessari, che diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità della unità abitativa offerta all'uso convenuto.

La rilevanza delle prestazioni mancate non può dirsi nella fattispecie attenuata neppure dai rimedi, sia pure tempestivamente, offerti dalla società appellata ai coniugi assolutamente non idonei, tenuto conto delle circostanze concrete, a risolvere i disagi procurati: di sicuro non lo era la culla, in cui evidentemente il neonato non era abituato a dormire, dato che i genitori avevano espressamente specificato che egli dormiva nel letto con loro; e nemmeno l'offerta di una struttura alternativa solo per loro in un altro posto, atteso che la prenotazione era stata fatta da un unico soggetto (il compagno di viaggio sentito come testimone, Alessandro Leo) per quattro persone (più il bambino) riservando due sicché la sostituzione della prestazione, per essere accettabile, non avrebbe potuto non riguardare tutti i componenti del soggiorno acquistato.

In conclusione, quindi, accertata la gravità dell'inesatto adempimento della Holiday S.n.c. di e va dichiarata la risoluzione del contratto di albergo concluso tra le parti il 24 maggio 2013.

Conseguentemente, va accolta altresì la domanda di restituzione del prezzo pagato ai sensi dell'art. 1458 c.c., condannando la Holiday S.n.c. di e al pagamento in favore degli appellanti della somma di € 183,50.

L'obbligo di restituzione di una somma di denaro conseguente alla risoluzione del contratto configura un debito di valuta, e non di valore, insensibile, come tale, al fenomeno della svalutazione monetaria, salvo che il creditore non dimostri di avere risentito, per l'indisponibilità della somma anticipata, eventuali ulteriori danni, e perciò anche di quello sofferto in conseguenza della svalutazione monetaria, e ne chieda il risarcimento (Cass. 1 dicembre 2000, n. 15358).

La restituzione, peraltro, deve avvenire con le maggiorazioni imputabili a titolo degli interessi compensativi, i quali, tenuto conto della efficacia retroattiva della pronuncia di risoluzione, hanno la funzione di compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della somma stessa e sono dovuti al tasso legale dal momento del pagamento (Cass. 5 novembre 2015, n. 22664), avvenuto nel caso di specie il 9 giugno 2013.





5. Diverso discorso va fatto riguardo alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito dagli odierni appellanti a seguito dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali della Holiday S.n.c.

Secondo la prospettazione degli appellanti, la Holiday S.n.c., con il suo comportamento inadempiente, avrebbe leso il loro diritto "alla vacanza".

Approfondendo quanto già anticipato sopra, va osservato che, non venendo qui in rilievo un contratto di viaggio "tutto compreso", la "finalità di vacanza" non può ritenersi obiettivizzata nella causa concreta del contratto di albergo stipulato tra le parti, rimanendo confinata nell'area dei motivi, perciò irrilevante, essendo fin troppo ovvio che si possa avere voglia o bisogno di andare in albergo per i motivi più disparati.

Quindi, nel caso di specie, non può tenersi in alcun conto il fatto che, in concreto, il soggiorno dei coniugi nel trullo della società appellata avesse uno scopo di piacere.

Occorre, tuttavia, verificare se, a prescindere dal *nomen* attribuito al diritto asseritamente leso, le conseguenze pregiudizievoli in concreto lamentate (il non aver chiuso occhio a causa della inadeguatezza del letto e la frustrazione delle esigenze igieniche per l'assenza dell'acqua calda) integrino un danno non patrimoniale risarcibile.

La risposta dipende dalla soluzione che si intenda adottare rispetto alla problematica dei limiti di ammissibilità del risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale.

La questione è dibattuta, tanto che proprio di recente la Suprema Corte ha ripercorso il dibattito in atto sul tema, senza tuttavia optare per una soluzione interpretativa, nei seguenti termini:

"Com'è noto, le SS.UU. di questa Corte, con la sentenza 26972 del 11.11.2008, hanno riconosciuto l'applicabilità del principio di cui all'art. 2059 c.c. anche all'illecito contrattuale.

Secondo le Sezioni Unite, l'art. 2059 cod. civ. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c.: e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso. L'unica differenza tra il danno non patrimoniale e quello patrimoniale consiste





pertanto nel fatto che quest'ultimo è risarcibile in tutti i casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito, mentre il primo lo è nei soli casi previsti dalla legge. Secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., ovvero che il danno non patrimoniale sia risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", deve essere inteso che esso è risarcibile quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato (e in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale), quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di un'ipotesi di reato (e in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento), quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale (in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice).

In tale ultimo caso (danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti) il danno non patrimoniale è risarcibile - sempre sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale; (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità; (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.

Pertanto, il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale.

Le conclusioni delle Sezioni Unite sono state criticate da una parte della dottrina.





In particolare, si è considerata non divisibile la pronuncia del 2008 nella parte in cui circoscrive la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 1218 ss. c.c. nei limiti imposti dall'art. 2059 c.c., ossia nei casi "previsti dalla legge".

Secondo tale dottrina, si traslerebbero in sede contrattuale condizioni statuite dal legislatore per la diversa responsabilità aquiliana.

Non sarebbe infatti coerente con la disciplina del contratto affidare ad una fonte eteronoma - la legge - la selezione degli interessi meritevoli. In materia contrattuale, è la causa del contratto a fornire il criterio di selezione degli interessi giuridicamente rilevanti.

Il contratto può essere funzionalizzato dall'autonomia delle parti a soddisfare un interesse non patrimoniale anche non qualificabile come diritto fondamentale della persona costituzionalmente rilevante, purché economicamente apprezzabile. Se tale interesse diviene irrealizzabile nonostante la prestazione sia ancora possibile, il contratto, ormai privo di causa, può essere risolto. Tuttavia, seguendo il principio enunciato dalle Sezioni Unite, l'eventuale frustrazione dello stesso interesse a causa dell'inadempimento della controparte, in mancanza di pregiudizio di tipo economico, non darebbe luogo ad alcuna conseguenza risarcitoria.

Secondo l'orientamento in parola, questo risultato finirebbe per contrastare con le stesse argomentazioni utilizzate dalle Sezioni Unite al fine di riconoscere la risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento (in particolare laddove si parla di causa concreta del contratto come strumento volto a verificare quali interessi non patrimoniali le parti abbiano scelto di far entrare nell'ambito del loro assetto negoziale).

Infatti, una volta che si è riconosciuto nelle disposizioni sulla responsabilità contrattuale autonomo fondamento normativo per il danno non patrimoniale da inadempimento e che si è valorizzata l'autonomia negoziale delle parti anche attraverso il richiamo alla causa concreta, non è chiaro per quale ragione, in sede di risarcimento, debba essere attribuito rilievo ai soli interessi costituzionalmente protetti.

Nel caso di specie, ad ogni modo, non è oggetto di censura il suddetto principio, quanto piuttosto il mancato riconoscimento della grave lesione di un interesse di rango costituzionale..." (Cass. 29 maggio 2018, n. 13370).

Diversamente dal caso deciso dalla Suprema Corte, nel caso oggetto della presente pronuncia non è stata mai, in alcun modo, prospettata la lesione di un interesse di rango costituzionale che, difatti, non è assolutamente ravvisabile.





Piuttosto, il tenore delle allegazioni di parte rivela la lamentata lesione di un diritto alla qualità del sonno e all'acqua calda per l'igiene personale.

Posto, dunque, che nella fattispecie in esame non si rinviene alcuna specifica norma che riconosca la risarcibilità del danno non patrimoniale (tenuto conto che non trova applicazione la norma contenuta nell'art. 46 del D.Lgs. n. 79 del 2011, riferibile solo ai viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso), né un'ipotesi di violazione di un diritto inviolabile della persona, spetta a questo giudice prendere posizione sulla questione della risarcibilità della lesione di un interesse non patrimoniale non costituzionalmente rilevante a fronte di un'infrazione del sinallagma contrattuale.

Premesso che il ristoro di posizioni di carattere non patrimoniale in ambito contrattuale presuppone che l'interesse non patrimoniale leso sia stato dedotto nella causa del contratto, è agevole osservare, tuttavia, come quasi sempre il risultato utile di una stipulazione contrattuale sia, più o meno marcatamente, destinato a produrre anche una soddisfazione di carattere non patrimoniale nella sfera giuridica dei contraenti, soprattutto alla luce del ruolo assunto dalla buona fede quale strumento di integrazione del contratto, fonte diretta di obblighi non soltanto di prestazione, ma anche di protezione di interessi ulteriori ed estranei al contratto (quali la sfera personale e la salute della controparte e finanche di soggetti terzi che si trovino in una relazione di prossimità con la controparte stessa).

E così, non sembra un fuor d'opera ammettere che anche la causa concreta del contratto di albergo preveda la protezione di interessi non patrimoniali del cliente (ulteriori rispetto a quelli aventi ad oggetto la sicurezza e l'incolumità fisica del cliente), insiti nello scopo di godimento dell'alloggio e dei servizi ad esso connessi secondo *standards* qualitativi che assicurino il soddisfacimento delle esigenze, di natura personale, di riposo, pulizia e igiene.

Ciò posto, secondo gli assunti di alcune avanguardie dottrinali, ammettere il risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento soltanto in caso di lesione di diritti inviolabili significherebbe lasciare che l'equilibrio tra le controprestazioni dedotte nel contratto possa, senza conseguenze, incrinarsi a vantaggio di una delle parti: il negozio lascerebbe infatti il contraente che deve rendere la prestazione libero di regolarsi come crede senza sentirsi vincolato dalla pattuizione, che pure dovrebbe avere forza di legge nei suoi confronti, in quanto egli potrebbe pur sempre, *ad nutum*, scegliere di adempiere male o parzialmente o per niente al contratto, semplicemente restituendo *ex post* tutto o parte del





compenso ricevuto. Il tutto senza ulteriori conseguenze negative nella propria sfera giuridica, mentre la controparte si vedrebbe privata della realizzazione di un interesse non economico, ma ugualmente importante.

D'altra parte, si è evidenziato criticamente che questa impostazione, se accolta, porterebbe ad una riapertura nel senso della risarcibilità del danno esistenziale, o pregiudizio che dir si voglia, nelle fattispecie "bagatellari", con l'unico limite della invalidità del contratto che non realizzi interessi meritevoli di tutela in conformità dell'ordinamento giuridico (art. 1322, 2° co., c.c.).

In mancanza (ed in attesa) di un intervento della nomofilachia che faccia chiarezza sui nebulosi confini del danno non patrimoniale ove questo consegua ad un inadempimento contrattuale, questo giudice reputa che la depatrimonializzazione del sinallagma contrattuale, attuata attraverso la valorizzazione dell'art. 1174 c.c., non valga a giustificare, *ex se*, una indiscriminata risarcibilità d'ogni pregiudizio non patrimoniale lamentato dal creditore in conseguenza dell'inadempimento. In altri termini, non tutte le obbligazioni sorte per soddisfare un interesse non patrimoniale del creditore si rivelano in caso di inadempimento idonee a dare la stura al risarcimento del danno non patrimoniale.

In questo senso depongono non soltanto valutazioni d'analisi economica del diritto, che evidenziano come il contratto sia istituto che governa la circolazione della ricchezza che va incentivata e assicurata, ciò che non sarebbe ove il risarcimento dei pregiudizi morali fosse concesso con tanta apertura da dissuadere la intrapresa di attività economiche.

Vieppiù, l'osservanza dei doveri inderogabili di tolleranza imposti dall'art. 2 Cost. esige la necessaria accettazione, anche da parte del creditore, dei pregiudizi morali conseguenti all'inadempimento e connotati da futilità.

Riguardando l'intera questione attraverso le lenti della buona fede contrattuale, si dovrebbe allora ritenere che il duplice criterio di ingiustizia costituzionalmente qualificata e della gravità della lesione e serietà del pregiudizio, quale delineato dalle Sezioni Unite con riguardo al danno non patrimoniale dell'art. 2059 c.c., può trovare un preciso referente e fondamento anche nel diritto positivo delle obbligazioni e dei contratti, in cui la stessa buona fede diviene fonte eteronoma di selezione dei pregiudizi non patrimoniali risarcibili a norma dell'art. 1218 c.c.

Diversamente, fuori dal perimetro dell'ingiustizia costituzionalmente qualificata, lo strumento risarcitorio potrebbe essere garantito al creditore insoddisfatto solo nel caso in cui l'interesse non patrimoniale dedotto all'interno del programma





obbligatorio sia stato perseguito e tutelato in via esclusiva o quantomeno assolutamente preminente dalla stipulazione inadempita, di modo che, divenuto irrealizzabile il suddetto interesse, venga sostanzialmente meno la causa del contratto.

Nel caso di specie, deve escludersi che i disagi dipendenti dalla carente prestazione delle obbligazioni di fornitura dell'alloggio e somministrazione di acqua calda corrente abbiano fatto venir meno la causa concreta del contratto di albergo che, come evidenziato, è sintesi di una molteplicità di interessi, soprattutto di carattere patrimoniale.

Ne deriva la non risarcibilità del danno non patrimoniale invocato dagli appellanti.

6. Stante la soccombenza reciproca, le spese (di entrambi i gradi di giudizio) sono compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,

- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto:
 - dichiara risolto il contratto di albergo stipulato tra le parti il 24.05.2013, per grave inadempimento della Holiday S.n.cc. di _____ e _____
 - condanna la Holiday S.n.cc. di _____ e _____ in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Carlofernando e Valentina della somma di € 182,50, oltre interessi legali come indicato in motivazione;
 - rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta Carlofernando e Valentina nei confronti della Holiday S.n.cc. di _____ e _____
- compensa le spese di lite.

Catanzaro, li 8 aprile 2019

Il Giudice

dott.ssa Carmen Ranieli

